



**COMUNE DI MILETO**  
**Provincia di Vibo Valentia**

**REGOLAMENTO INCENTIVI ACCERTAMENTI E**  
**RISCOSSIONI IMU E TARI**

**(Art. 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 15 del 28/05/2026

## **INDICE:**

### PREMESSA

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Attività di controllo dell'Ufficio Tributi

Articolo 3 – Soggetti destinatari

Articolo 4 – Costituzione del Fondo

Articolo 5 – Trattamento accessorio

Articolo 6 – Potenziamento risorse strumentali Ufficio tributi

Articolo 7 - Entrata in vigore

## **PREMESSA NORMATIVA E RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI**

Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), il quale prevede che i Comuni possano destinare, nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti IMU e TARI, risorse al potenziamento delle risorse strumentali e al trattamento accessorio del personale coinvolto.

Nella redazione del presente Regolamento si è tenuto conto delle indicazioni fornite dai seguenti atti interpretativi:

- Nota IFEL/ANCI del 28 febbraio 2019, in merito alla nozione di «maggior gettito»;
- Deliberazione della Corte dei conti – Sezione Autonomie n. 19/2021, sui termini di approvazione dei documenti contabili;
- Deliberazione della Corte dei conti – Sez. Controllo Emilia Romagna n. 1/2023, sui presupposti e limiti di erogazione degli incentivi;
- Deliberazione della Corte dei conti – Sez. Controllo Lombardia n. 113/2024, sulla base di calcolo del maggior gettito;
- Orientamento ARAN AFL n. 151, sulla confluenza delle risorse nel fondo per le politiche di sviluppo;
- D.Lgs. n. 219/2023 (modifica Statuto del Contribuente), con particolare riferimento all'istituto del contraddittorio preventivo.

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione, quantificazione e ripartizione del fondo incentivante per le attività di accertamento e riscossione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018.

2. Le risorse del fondo sono destinate:

- a) al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate;
- b) al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.

3. Il fondo è costituito nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti IMU e TARI nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, risultante dal conto consuntivo approvato.

4. Le presenti disposizioni non si applicano qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione a soggetti terzi, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e confermato dalla giurisprudenza contabile.

### **Articolo 2 – Attività di controllo dell'Ufficio Tributi**

1. L'attività di controllo dell'Ufficio Tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione rientranti nelle competenze del Responsabile del tributo, in conformità alle disposizioni legislative.

2. Per recupero derivante da evasione deve intendersi l'attività svolta dall'Ufficio Tributi diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza di versamenti parziali o omessi dei contribuenti.

### **Articolo 3 – Soggetti destinatari**

1. Sono destinatari del presente Regolamento i dipendenti del Comune impiegati nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, appartenenti alle seguenti strutture:

- a) personale dell'Ufficio Tributi;
- b) personale dell'Ufficio Ragioneria;
- c) il Responsabile del Servizio Finanziario / Tributi.

2. Possono partecipare al gruppo di lavoro anche i dipendenti a tempo determinato assegnati al settore finanziario, purché titolari di un contratto di durata almeno semestrale.

3. Possono essere inclusi nel gruppo di lavoro, dipendenti di altri uffici comunali il cui apporto sia necessario e funzionale alle attività di recupero dell'evasione.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti del servizio tributi, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro interno all'ufficio, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività.

### **Articolo 4 – Costituzione del Fondo**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente regolamento è istituito apposito fondo incentivante. Per la costituzione del fondo il requisito necessario è costituito dall'aver approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini stabiliti dal D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> «La locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuta nell'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge». È questo l'importante principio di diritto affermato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nella recente deliberazione n. 19/SEZAUT/2021/QMIG.

2. Le risorse per l'erogazione dell'incentivo alimentano la parte variabile del fondo di cui all'articolo 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21/05/2018.

3. Il fondo incentivante è costituito prendendo in considerazione le seguenti fonti di entrata riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

- il 4,5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo al recupero evasione dell'IMU e della TARI nell'esercizio fiscale precedente, indipendentemente dall'anno di notifica, è destinato al riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente;

- l'ulteriore 0,5 % del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti IMU e TARI nell'esercizio precedente, è destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'Area.

### **Articolo 5 – Trattamento accessorio**

1. Le risorse confluite nel fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione comunale ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. Le eccedenze rispetto al limite del 15% del trattamento tabellare non potranno essere corrisposte negli anni successivi e confluiranno nel Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali.

5. La quota di ripartizione dell'incentivo è così suddivisa:

- dipendenti direttamente coinvolti nell'attività: 80%

- Responsabile del Servizio: 20%

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per il personale dipendente direttamente coinvolto nell'attività verranno stabiliti in sede di costituzione del gruppo di lavoro in base alla partecipazione ed al coinvolgimento dei facenti parte a quest'ultimo;

6. In sede di assegnazione degli obiettivi del servizio tributi e catasto vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

7. Le quote da attribuire ad ogni dipendente, come su menzionate, sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del servizio tributi, su proposta del funzionario responsabile del servizio tributi, e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del piano della performance. La ripartizione della quota da destinare a ciascun dipendente è effettuata sulla base di ciascun tributo.

8. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

### **Articolo 6 – Potenziamento risorse strumentali Ufficio tributi**

1. Il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito in misura pari a quanto determinato dall'art. 4.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali all'attività di recupero dell'evasione o per il potenziamento dell'ufficio.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del Responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

### **Articolo 7 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.